

## **Deliberazione n. 35 del 25 settembre 2013**

### **Integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 concernente “Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”**

#### **Il Consiglio**

Visto l'art. 40, comma 3, lett. *b*) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi “Codice”) che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d'ora innanzi “CEL”) da parte delle stazioni appaltanti.

Visto l'art. 8, comma 7, lett. *a*), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (d'ora innanzi “Regolamento”) per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità, i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore.

Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell'attività di attestazione rilevano l'esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice.

Visto l'art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.

Vista la Deliberazione n. 24 del 23.05.2013 e le prescrizioni ivi contenute, con particolare riferimento al punto 5. il quale, nel fornire indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori utilizzabili ai fini della qualificazione, prevede che *“Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell'impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione”*.

Viste le previsioni normative di cui all'art. del D.P.R. n. 34/2000, abrogato in seguito all'entrata in vigore del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, ove era previsto che *“I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio”*.

Considerata l'esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.

Ritenuto pertanto di fornire ulteriori indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL al fine di dare attuazione all'art. 83, comma 7, del Regolamento, a parziale

rettifica della delibera n. 24 del 23 maggio 2013, i cui contenuti vengono comunque integralmente ribaditi e confermati, ad eccezione delle modifiche di cui alla presente delibera.

### **Delibera**

Di sostituire il punto 5. della Deliberazione n. 24 del 23.05.2013 e le prescrizioni ivi contenute, con l'introduzione della seguente formulazione:

5. E' ammessa la possibilità dell'utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere utilizzati.

Il Consigliere Relatore:  
Luciano Berarducci

Il Presidente:  
Sergio Santoro